



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE AMBIENTE
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 293 del 27/09/2016 -
Determinazione nr. 1617 del 28/09/2016**

OGGETTO: Reg.to CE 1013/2006. Consenso alla spedizione di rifiuti in Ungheria, impianto Geosol Kft, Halmajugra. Notifica IT 020240 della Società BPS srl, ABBADIA LARIANA (LC). CER 19 12 10.

IL TECNICO AMBIENTALE

Esaminate le seguenti circostanze di fatto

- La Società Società BPS srl, via Nazionale, 140, 23821 ABBADIA LARIANA (LC), intende spedire in Ungheria rifiuti provenienti dall'impianto di gestione rifiuti della Società NEW ENERGY FVG Srl, ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Carnia 9, ed in tal senso ha presentato in data 9 agosto 2016 i documenti per la notifica in base al Reg.to CE 1013/2006, in qualità di intermediario avendo stipulato con la società NEW ENERGY FVG Srl apposito contratto in data 14 luglio 2016;
- il numero della notifica è **IT 020240**;
- la notifica è relativa al recupero (R3) di **15.000 Mg** (tonnellate) di rifiuti individuati dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti 19.12.10 (Combustibile da rifiuti CDR), non presente nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, per i quali sono previsti n. 615 trasporti su strada;
- la notifica ha i requisiti previsti dall'art. 13 del Reg.to 1013/2006 che disciplina la “notifica generale”;
- La prima e l'ultima partenza sono previste, rispettivamente, al 15 settembre 2016 ed al 14 settembre 2017;
- il sito di destinazione è l'impianto Geosol Kft , 3273 Halmajugra, Kulterulet 07/21 ES 07/48 HRSZ, HUNGARY
- il tragitto comunicato interessa esclusivamente i territori dell'Italia, della Slovenia e dell'Ungheria;
- i trasportatori indicati nei documenti di notifica sono:

1. OBERON TRANS Kft, Deák Ferenc tér 3/2, 1052 Budapest (Hungary);
 2. SZURO TRADE KFT, Alsóbaduri u. 77, 4400 Nyíregyháza (Hungary)
 3. RAKLAP ÉS TŪZÉP KFT, 2351 Alsónémedi – Vállalkosói utca 7, Hungary
- con nota di data 10 agosto 2016 (prot.39462), la scrivente Autorità ha spedito la notifica, secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, all'Autorità di destinazione ed a quella di transito;
 - l'Autorità di destinazione ha fatto pervenire tramite mail in data 5 settembre 2016 la conferma di ricevimento della notifica (art. 8 Reg.to CE 1013/2006);
 - L'Autorità di destinazione ha fatto pervenire in data 7 settembre il consenso alla spedizione, anche in lingua inglese, che risulta datato 6 settembre 2016;
 - In data 20 settembre, con nota prot. 41152 trasmessa via PEC al notificatore ed al produttore, ed in copia via mail alle autorità di transito e destinazione, lo scrivente ha sollevato un'obiezione a norma dell'art. 12 del Regolamento CE 1013/2006;
 - L'obiezione è fondata sul motivo di cui all'art.12, comma 1, lettera a) del Regolamento CE 1013/2006, in quanto la spedizione non è conforme all'articolo 15 della direttiva 2008/98/CE;
 - Il notificatore è stato informato che l'obiezione può essere superata dando idonea dimostrazione, entro il 5 ottobre 2016 (trenta giorni dalla data della conferma di ricevimento della notifica), che tutti i rifiuti considerati nella notifica in oggetto provengono da attività di trattamento, come indicate nella definizione di “produttore” (contenuta nel Reg.to CE 103/2006), svolte nell'impianto di San Vito al Tagliamento;
 - Il notificatore, con nota trasmessa via PEC in data 26 settembre 2016 (acquisita prot. N. 41407) al fine di superare l'obiezione dichiara che *“La New Energy FVG srl, a fronte dei rilievi presentati da questo spettabile Ente – ed al solo scopo di evitare dilazioni temporali – intende esportare, con la notifica in oggetto, quei rifiuti che decadono dalle operazioni di trattamento (cernita/ selezione/ presso-legatura/ vagliatura /triturazione/ecc.) eseguite presso l'installazione autorizzata. Pertanto i rifiuti decadenti da mere operazioni di messa in riserva non saranno oggetto delle spedizioni relative alla presente notifica. [...]”*;

Tenuta presente e applicata la seguente normativa:

- REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- REGOLAMENTO (CE) N. 669/2008 DELLA COMMISSIONE, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC de regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni di rifiuti;
- Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (parte IV ed articolo 196 in particolare);
- Legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 24/2006, art. 18, con la quale sono state conferite alle Province le funzioni amministrative previste dall'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 settembre 1998, n. 370, "Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti";
- art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

considerati i seguenti documenti:

- documento elaborato dal Servizio Gestione Rifiuti della Provincia, aggiornamento 24.07.2008, disponibile sul sito web della Provincia che, a partire dall'allegato II, parte 1, del Reg.to 1013/2006 espone le informazioni ed i documenti che devono essere contenuti nella notifica;
- Decreto regionale n° 1290/AMB del 02/07/2015 del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3 lettera b), punto 2, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società NEW ENERGY FVG S.R.L., sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN);
- determina dirigenziale n. 1358 del 1° luglio 2016 con la quale è stata attribuita la titolarità della Posizione Organizzativa del Servizio Tutela del suolo e rifiuti allo scrivente P.i. Valentino Busolini;

per la seguente motivazione:

I documenti, le informazioni e le dichiarazioni che corredano la notifica dimostrano l'esistenza dei requisiti e condizioni previsti dal Regolamento CE 1013/2006, in particolare il contratto tra notificatore e impianto di destinazione (art.5) e le autorizzazioni degli impianti coinvolti nella spedizione.

La Società BPS srl risulta iscritta all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sezione Lombardia, per categoria 8 (intermediari) dal 12 aprile 2012.

A fronte della dichiarazione resa dal notificatore in data 26 settembre, e sopra riportata, si può considerare che il problema sollevato con l'obiezione non sussista più.

E' opportuno tuttavia stabilire una condizione in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del Reg.to CE 1013/2006 che riguardi la provenienza dei rifiuti oggetto della notifica.

Si ritiene inoltre opportuno stabilire la condizione, in base all'art. 10, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento, di decadenza del consenso nell'ipotesi che l'impianto di trattamento dei rifiuti della Società NEW ENERGY FVG Srl, per qualsiasi motivo, risulti privo dell'autorizzazione alla

gestione.

In base al Regolamento 1013/2006 le Autorità interessate dispongono di trenta giorni dalla data della conferma di ricezione della notifica per prendere una decisione sulla stessa che in questo caso, tenuto conto della data di invio da parte dell'autorità ungherese e del fatto che l'obiezione si intende superata (comma 3 dell'articolo 12 del Reg.to CE 1013/2006), deve essere presa entro il 5 ottobre 2016.

D E T E R M I N A

come segue la propria decisione:

1. E' concesso alla BPS srl, di Abbadia Lariana (LC) il consenso alla spedizione in argomento di cui alla notifica n. **IT 020240** relativa al trasporto in Ungheria, presso l'impianto **Geosol Kft , 3273 Halmajugra**, a fini di recupero (R3) di **15.000 Mg (t)** di combustibile da rifiuti (CDR) prodotto dal trattamento meccanico dei rifiuti presso l'impianto della Società NEW ENERGY FVG Srl, in via Carnia 9 a San Vito al Tagliamento, individuato dal Codice di cui al Catalogo Europeo dei Rifiuti **19.12.10**, non presente nell'allegato VIII della Convenzione di Basilea, come in premessa indicato, per la quale sono previsti 615 trasporti su strada.
2. Il consenso alla spedizione è valido **dalla data odierna sino al 14 settembre 2017**, in conformità, per quanto attiene al termine finale, a quanto indicato nell'atto di consenso dell'autorità di destinazione e riportato nel documento di notifica.
3. Il presente consenso decade se non esistono o vengono meno gli atti di consenso dell'autorità ungherese di destinazione e quello, anche in forma tacita, dell'autorità slovena di transito.
4. **Sono stabilite le seguenti condizioni in base all'art. 10, comma 1, del Regolamento 1013/2006**, che si fondano entrambe sull'art.12, comma 1, lettera a) del medesimo Regolamento:
 - a. la notifica comprende rifiuti che derivano dalle operazioni di trattamento (cernita/ selezione/ presso-legatura/ vagliatura /triturazione/ecc.) eseguite presso l'impianto di San Vito al Tagliamento (PN) indicato al punto 1 del presente consenso, con la conseguente esclusione di quelli che derivano da mere operazioni di messa in riserva;
 - b. il presente consenso decade se, per qualsiasi motivo, viene meno l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti della Società NEW ENERGY FVG Srl.
5. **Sono stabilite le seguenti condizioni riferite al trasporto, in base all'art. 10, comma 2, del Reg.to 1013/2006:**
 - a. le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano devono essere iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del Dlgs 152/2006;
 - b. qualsiasi incidente o danno durante il trasporto deve essere segnalato immediatamente alle competenti autorità previste dal Regolamento;
 - c. i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza, redatte nelle lingue degli Stati membri interessati, da seguire in caso di pericolo o incidenti;
 - d. per l'utilizzo di trasportatori diversi da quelli indicati in premessa ed elencati nei documenti di notifica dovrà essere ottenuto il preventivo consenso delle autorità interessate;

- e. eventuali variazioni del percorso stabilito devono essere segnalate alle autorità competenti, almeno tre giorni lavorativi prima della data prevista per la spedizione;
 - f. non è permesso lo stoccaggio intermedio dei rifiuti lungo il percorso di trasporto segnalato.
6. Sono stabilite le **seguenti condizioni riferite alla garanzia finanziaria, in base all'art. 10, comma 3, del Reg.to 1013/2006**:
- a. BPS srl dovrà costituire garanzia finanziaria o assicurazione equivalente al più tardi quando ha inizio la spedizione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Reg.to CE 1013/2006, secondo le disposizioni di cui al DM 370/98;
 - b. Il presente consenso si intende revocato qualora, per qualsiasi motivo, la garanzia finanziaria o l'assicurazione equivalente, non dovesse essere valida.
7. Sono stabiliti o richiamati i seguenti **obblighi**:
- a. la spedizione in argomento deve essere effettuata in osservanza delle previsioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1013/2006 e in particolare dall'articolo 16;
 - b. il notificatore dovrà informare le autorità competenti interessate ed il destinatario, circa la data effettiva della spedizione, inviando tramite e-mail copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la stessa abbia inizio;
 - c. Il notificatore dovrà versare alla Provincia i diritti amministrativi nella misura prevista dal Decreto Ministeriale n. 370/1998 sulla base dei quali saranno rilasciati i corrispondenti documenti di movimento a condizione che le relative spedizioni siano coperte da garanzia finanziaria nei termini di cui al punto 6, lettera a), fatto salvo l'importo di € 129,10 già versato al momento della richiesta del documento di notifica che copre le prime cinque spedizioni.
8. Vengono fornite le seguenti **informazioni e avvertenze**:
- a. La Provincia si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente "consenso" in qualsiasi momento;
 - b. Qualora non espressamente indicate, s'intendono riportate nel presente documento tutte le prescrizioni imposte in materia di gestione dei rifiuti dalla vigente normativa;
 - c. Il presente provvedimento viene inviato a:
 - Notificatore
 - Produttore
 - Autorità di destinazione
 - Autorità di transito
 - Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia – Dipartimento di Pordenone, cui va allegata copia completa del dossier di notifica e dell'atto di consenso dell'autorità di destinazione;
 - d. Il presente provvedimento, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 21 del Reg.to CE 1013/2006 sull'accesso del pubblico alle notifiche ed in conformità all'articolo 40 del D.Lgs 33/2013 sulla pubblicazione e l'accesso alle informazioni ambientali, viene

pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Provincia di Pordenone, sotto-sezione “Informazioni ambientali”;

- e. Il destinatario del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge contro di esso, alternativamente al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento dello stesso.
9. Si dà atto che la presente determinazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

DICHIARA

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i..

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Valentino Busolini.

Pordenone, li 28/09/2016

IL DIRIGENTE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni